



QUESTURA DI TORINO
Ufficio di Gabinetto

Torino, 30 luglio 2026

AL SINDACO DI VENAUS

Per la notifica, si trasmette l'allegata Ordinanza Prefettizia.

IL CAPO DI GABINETTO

Tartoni





Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Fascicolo n. 004676 /2025 /Area I

Torino, data del protocollo

Al Signor Questore

TORINO

OGGETTO: Ordinanza ex art. 2 TULPS.

Si trasmette per la notifica e per l'esecuzione, l'ordinanza ex art. 2 T.U.L.P.S. in data 30 luglio 2026.

IL PREFETTO.

(Cafagna)

BF /MdG



Il Prefetto di Torino

Vista e richiamata integralmente l'ordinanza n.0180130 del 29 luglio 2026 con la quale, in vista del "Campeggio della Piana" promosso da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026, nel Comune di Susa da aderenti al Movimento NO TAV unitamente ad esponenti dell'ex Centro Sociale Askatasuna, è stata vietata l'attività di campeggio libero nell'intero territorio dei Comuni di Susa e di Bussoleno dalle ore 0.00 di giovedì 30 luglio e sino alle ore 07.00 di lunedì 3 agosto 2026;

Considerato che la Questura di Torino ha comunicato che gli aderenti all'iniziativa, preso atto del citato divieto si stanno spostando verso l'area prativa sita nel comune di Venaus, per allestire analogo campeggio e per promuovere comunque l'iniziativa;

Tenuto conto che proprio dal campeggio di Venaus ha preso le mosse il corteo svoltosi nel pomeriggio di sabato 25 luglio 2026 nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità, manifestazione organizzata nel Comune di Venaus contro l'allargamento dei cantieri della linea ferroviaria TAV allestiti nella Valle di Susa, alla quale hanno preso parte migliaia di persone anche provenienti dall'estero, centinaia di partecipanti appartenenti all'area oltranzista del movimento NO TAV e a gruppi anarchici. In tale occasione, i circa 7000 partecipanti al corteo, dopo aver lasciato l'area del Comune di Venaus dove era allestito il campeggio libero e aver raggiunto a piedi la SS25, si sono divisi in due tronconi: il primo, composto da circa 1.000 manifestanti, si è diretto verso la Piana di Susa dove sono presenti i due Cantieri TAV denominati "Traduerivi" e "San Didero". Oltre 2000 manifestanti hanno raggiunto il comune di Giaglione e imboccato il sentiero "Gallo Romano" diretti al Cantiere TAV di Chiomonte. Durante il tragitto diverse centinaia di manifestanti si sono travisati e, una volta raggiunta la conca di Chiomonte, hanno ripetutamente attaccato il Cantiere TAV, causando ingenti danni alle strutture e numerosi feriti tra le forze di polizia. Al termine dei violenti attacchi i facinorosi sono rientrati al campeggio allestito a Venaus;

Preso atto che le attività di controllo svolte dalle Forze di Polizia nei confronti dei partecipanti al citato Festival, anche presso il citato campeggio, hanno consentito di sequestrare numerosi indumenti atti al travisamento, oggetti contundenti, artifici pirotecnici e altro materiale del tipo utilizzato nel corso dei violenti disordini e danneggiamenti perpetrati ai danni dei cantieri Tav della Val Susa e del personale di Polizia posto a presidio degli stessi;

Considerato che lo svolgimento di analoghe iniziative svoltesi nella Valle di Susa sono state sistematicamente segnate da gravi attacchi ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità - TAV.

Richiamate le considerazioni espresse dal Questore di Torino, con nota n. 0175065 del 28 luglio 2026;

Tenuto conto che le azioni poste in essere dalle componenti più intransigenti del Movimento NO TAV, sia in costanza di manifestazioni organizzate sia in forma improvvisata, sono idonee a creare una forte pressione sul dispositivo di ordine pubblico a tutela del cantiere e in passato



Il Prefetto di Torino

si sono concretizzate in azioni illecite fortemente ostili oltre che fattivamente ostruzionistiche, generando, peraltro, pregiudizi sul regolare andamento dei lavori e preoccupanti compromissioni dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Rilevato, alla luce delle valutazioni tecniche illustrate nella relazione del Questore e delle risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 29 luglio 2026, che sussistano preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area dei cantieri in questione, nonché nelle zone interessate dalla manifestazione;

Vista l'ordinanza n.10 del 17 luglio 2026 del Sindaco di Venaus di divieto di campeggio libero sul territorio di Venaus;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visto l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

ORDINA

Il divieto di campeggio libero disposto con ordinanza n.0180130 del 29 luglio 2026 è esteso all'intero territorio del Comune di Venaus dalla giornata di giovedì 30 luglio e sino alle ore 07.00 di lunedì 3 agosto 2026.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ai destinatari, ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art.7 della legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore di Torino è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 30 luglio 2026

IL PREFETTO

(Cafagna)

Da: protocollo.prefeto@pec.interno.it
Inviato: giovedì 30 luglio 2026 13:50
A: dipps184.00f0@pecps.poliziadistato.it
Oggetto: ORDINANZA EX ART 2 TULPS
Allegati: ORDINANZATAV.pdf, 2026_0181113.pdf, segnatatura.xml

Prefettura Torino - Gabinetto - Prot. Uscita N.0181113 del 30/07/2026

C_L726 - - 1 - 2026-07-30 - 0002372